COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXXVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 LUGLIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*:

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali. (2295);

MICELI ed altri: Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia. (2175);

MAGNO ed altri: Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti. (207);

AMICONI: Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958. (735);

COLITTO: Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche. (806);

ROFFI ed altri: Provvidenze a favore delle zone colpite dalla inondazione verificatasi nelle province di Ferrara e Rovigo nel novembre 1958. (886)

SORGI: Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959 in provincia di Teramo e nel bacino del fiume Tronto. (1298);

PAG.

CASSIANI ed altri: Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria. (1830) 355

PRESIDENTE 355, 356, 367, 373
MICELI 356, 364, 370
COLITTO 358
CASSIANI 358
PRINCIPE 359, 360, 363, 364
TRUZZI 360
MARENGHI 361
FRANZO 362, 363, 364, 365, 368, 372
AMICONI 364, 365, 373
DE LEONARDIS, *Relatore* . . . 364, 365, 367 368, 372
CACCIATORE 366, 368
GERBINO 367
MONTE 367, 372
CARRA 368
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per le agricolture e foreste* 368, 370, 371, 372, 373

La seduta comincia alle 10,20.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali (2295); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Miceli ed altri: Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia (2175); dei deputati Magno ed altri: Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti (207); del deputato Amiconi: Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958 (735); del deputato Colitto: Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche (806); dei deputati Roffi ed altri: Provvidenze a favore delle zone colpite da inondazione verificatesi nelle provincie di Ferrara e Rovigo nel novembre 1958 (886); del deputato Sorgi: Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959 in provincia di Teramo e nel bacino del fiume Tronto (1298); e dei deputati Cassiani ed altri: Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria (1830).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali », e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Miceli ed altri: « Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia »; Magno ed altri: « Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti »; Amiconi: « Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958 »; Colitto: « Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche »; Roffi ed altri: « Provvidenze a favore delle zone colpite dalla inondazione verificatasi nelle province di Ferrara e Rovigo nel novembre 1959 »; Sorgi: « Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni dal 1° e 2 aprile 1959 in provincia di Teramo e nel bacino del fiume Tronto » e Cassiani ed altri: « Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria ».

Nell'ultima seduta, come ricorderete, abbiamo iniziato la discussione del disegno di legge n. 2295. Adesso risultano deferiti alla competenza della nostra Commissione altri provvedimenti che, vertenti su materia identica, noi siamo tenuti ad abbinare nella discussione, a norma dell'articolo 133 del Regolamento della Camera. Successivamente la Commissione deciderà se procedere alla formulazione di un testo unificato o se assumere uno dei testi presentati come testo base. Alcuni dei presentatori delle varie proposte di legge che figurano all'ordine del giorno, per consentire l'abbinamento, hanno rinunziato alla parte delle loro proposte relativa alla competenza del Ministero dei lavori pubblici. Essi sono gli onorevoli Miceli, Roffi, Sorgi e Cassiani.

Prego, ora, i presentatori di illustrare le loro proposte di legge.

MICELI. Onorevoli colleghi, l'onorevole De Leonardis, come è d'obbligo, nell'iniziare la sua relazione ha ringraziato il Governo per la tempestività con cui esso ha agito in occasione dei recenti danni atmosferici verificatisi in Puglia; siamo, non dico dolenti, ma costretti a non poterci associare, come cittadini calabresi, lucani e siciliani, alle stesse considerazioni di rito fatte dal Relatore nei confronti del Governo. Le alluvioni calabresi, lucane e siciliane si sono verificate nel novembre del 1959, ed hanno prodotto delle vittime e dei danni ingenti. Nella seduta del 25 novembre di quell'anno, quando ancora le vittime erano per così dire calde, il Ministro Togni dichiarava che si stava procedendo all'accertamento dei danni ai beni pubblici e privati, da riparare con un definitivo intervento da parte dello Stato, e rivolgeva un commosso pensiero alle vittime ed alle popolazioni colpite. Sono trascorsi dal novembre 1959 ad oggi diversi mesi; ebbene tutto si è limitato al cordoglio ed alle promesse e non solo nessun provvedimento è stato adottato in favore delle tre regioni, ma è avvenuto qualcosa di peggio che denuncerò: in quell'epoca era in discussione, in sede legislativa, presso la Commissione lavori pubblici della Camera, il disegno di legge n. 1679, presentato dal Governo il 10 novembre 1959 – cioè a dire pochi giorni dopo le alluvioni avvenute in Calabria e in altre regioni italiane. Nell'articolo 1 di quel provvedimento si autorizzava il Ministro dei lavori pubblici a provvedere in dipendenza delle alluvioni, e in conformità alle disposizioni che seguivano, per tutto il territorio italiano. Qual'è, ora, il testo definitivo dell'articolo 1 di quel provvedimento? È il seguente: « Il Ministro

dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nel territorio nazionale, escluse la Calabria, la Lucania e la Sicilia ». Dal provvedimento governativo sono state cioè escluse le suddette regioni perché si è ritenuto che i danni ad esse riportate fossero di importanza tale da non potere essere inclusi nel provvedimento generico di 8 miliardi complessivi predisposto dal Governo per tutte le regioni italiane. Noi, quindi, sin dalla data dell'approvazione di questo disegno di legge (10 dicembre 1959), abbiamo avuto il riconoscimento dell'importanza dei danni subìti da quelle tre regioni e l'impegno (l'esclusione equivaleva già di per sé ad un impegno) di provvedere con una legge a parte. Ma dal dicembre 1959 ad oggi nessuna traccia di iniziativa legislativa governativa si è avuta; eppure quella parlamentare era stata fertile in proposito (proposte di legge Tripodi, Casalinuovo, Cassiani, ecc.). In considerazione di tutti questi fatti, oggi ci troviamo alla presenza di un provvedimento-calderone recante il titolo: « Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali », presentato dal Governo il 30 giugno 1960, cioè a dire a distanza di 8 mesi dalle alluvioni. Nel nuovo provvedimento si fondono i danni subìti dalle tre regioni citate in quelli che interessano, evidentemente, l'onorevole De Leonardis ed altri parlamentari pugliesi.

Onorevoli colleghi, non vorrei essere frainteso: non è che noi intendiamo opporre polemicamente alla miseria ed ai bisogni degli alluvionati della Calabria, della Sicilia e della Lucania quelli dei sinistrati della Puglia, ma vogliamo richiamare l'attenzione della Commissione sul comportamento del Governo, che vuole sopperire, con l'esiguo stanziamento di 9 miliardi, agli impegni precedenti ancora non sodisfatti, con evidente danno e per gli alluvionati delle tre regioni e per i recenti sinistrati della Puglia.

Tanto devo dire non solo per le considerazioni cronologiche testé fatte, ma anche perché i danni subìti dalla Calabria, dalla Sicilia e dalla Lucania hanno superato, come ha riconosciuto lo stesso Governo, di molto la cifra che oggi si stanzia per le calamità verificatisi in tutta Italia. Nella relazione che precede la proposta di legge dell'onorevole Cassiani essi si fanno ascendere a 12 miliardi per la sola Calabria mentre in quella degli onorevoli Tripodi e Casalinuovo essi sono quasi indefiniti, per il fatto che si intendono compensare con la differenza dell'addizionale, che ammonta a 26 miliardi in un anno. Lo Stato esige dal contribuente italiano, per la Calabria, 46 miliardi e ne spende soltanto 20. Gli onorevoli colleghi che hanno sottoscritto la mia proposta di legge sanno che l'ammontare provvisorio dei danni potrebbe essere computato per lo meno in 20 miliardi. Il Governo, ciò nonostante, si presenta con un disegno di legge che implica uno stanziamento di 9 miliardi e riferisce questa cifra ai danni di tutto il territorio nazionale.

Ma devo dire di più (e mi dispiace che oggi non sia presente l'onorevole Pugliese): quando avvennero i danni di cui ci occupiamo, l'onorevole Pugliese scrisse sul *Giornale dell'agricoltura* che per la sola Calabria i danni all'agricoltura si facevano ascendere a 15 miliardi, secondo la documentazione dei tre ispettorati agrari provinciali calabresi.

Così stando le cose, la prima osservazione da fare, in sede di discussione generale, si concreta in un rilievo della insufficienza documentata dei fondi per la riparazione dei danni e per il ripristino dell'attività produttiva.

A questo punto, onorevole Sottosegretario, devo fare un'osservazione di fondo. Qualcuno, quando si è parlato di danni, ha sostenuto la tesi che lo Stato è da considerare un ente assicuratore, per cui quando si verifica un danno, esso deve provvedere al risarcimento senza contropartita. Questa tesi non è da me condivisa: qui non si tratta di risarcire un danno ma di aiutare, come da tutti è stato riconosciuto, il ripristino dell'attività produttiva di quelle aziende e di quelle regioni che non hanno in se stesse la forza economica, l'accumulazione finanziaria ed il risparmio per poter sopperire ai danni subiti. Come si vede, si tratta di un concetto completamente diverso che consente, attraverso i contributi della collettività nazionale, alle regioni colpite di riprendere l'attività produttiva. Questo è il concetto che noi abbiamo del danno e delle sue conseguenze, e del modo in cui esso va riparato. E se ciò è vero, altrettanto giusto è che, nel ripristino dell'attività produttiva, si segua un criterio di selezione territoriale, sul quale non mi soffermo, e di selezione di categoria. È chiaro che tra il grosso proprietario ed il piccolo produttore agricolo coltivatore diretto, ecc., nel risarcimento del danno deve essere adottata una distinzione. Facciamo in modo che almeno per questi casi eccezionali si venga in aiuto dei piccoli produttori con maggiore energia, per aiutarli a rimontare la corrente.

E qui si rileva una delle deficienze principali del disegno di legge. Perché è vero che noi qui ci riferiamo alla legge del 1953 la quale prevede una differenziazione nella concessione dei contributi, ma questa differenziazione non opera purtroppo nel senso dovuto e non è feconda di risultati sufficienti positivi. Molte volte ai piccoli produttori si dovrebbe dare il cento per cento e forse più perché la loro attività è stata completamente paralizzata, mentre il 40 per cento dato al grosso produttore assume già un altro significato, il significato di parziale risarcimento del danno, perché non può certo dirsi che la grossa impresa agraria abbia bisogno di quel 40 per cento per assicurare il ripristino della propria attività produttiva.

Un'altra osservazione riguarda il finanziamento in conto capitale e il finanziamento per mutui. Quest'ultimo, che si concretizza nel contributo dello Stato sugli interessi dovuti dai mutuanti agli Istituti di credito, teoricamente si estende a tutti ma praticamente si limita a coloro che possono dare le garanzie. Perciò, quando affermiamo che la norma è uguale per tutti, sappiamo in partenza che ciò non è esatto, perché essa invece favorisce solo le grandi imprese agrarie, le quali così ottengono due vantaggi: il contributo del 40 per cento, che è un parziale risarcimento del danno, e l'intero finanziamento per mutuo con il contributo dello Stato sugli interessi.

Perciò, se vogliamo agevolare le grosse imprese cerchiamo di agevolarle esclusivamente attraverso i mutui, impinguando però il contributo in conto capitale destinato alla piccola e media impresa e al coltivatore diretto.

Un'ultima osservazione riguarda l'esclusione delle riparazioni delle macchine, dei frutti pendenti, dei muri di sostegno e dell'acquisto delle sementi, tutte provvidenze incluse nelle leggi per il Polesine. Ora non mi pare che si possa sottovalutare l'importanza che tutte queste questioni, specie quella dei frutti pendenti, hanno per la piccola e la media impresa, specie ove si consideri che in molte zone i danni più cospicui sono stati subiti dagli ulivi, vale a dire dal raccolto più pregiato dell'annata.

Quindi in questa legge, a nostro avviso occorrerà riferirsi per intero alla legge n. 3 del 1952, per quanto concerne il risarcimento di tutti i danni.

Riepilogando, le osservazioni che facciamo riguardano innanzitutto la scarsità dei finanziamenti, che non sono sufficienti nemmeno a risarcire la metà dei danni della Calabria, Lucania e Sicilia, per i quali il Governo si era esplicitamente impegnato ad intervenire; la modifica del sistema di erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni e il ripristino della produttività, e infine la modifica dei criteri, che debbono adeguarsi a quelli fissati nella legge n. 3 del 1952.

COLITTO. Ho già avuto occasione di illustrare in Aula la mia proposta di legge, quando ho dovuto svolgerla per ottenerne la presa in considerazione; gli stessi concetti ho poi svolti nei giorni scorsi in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura e pertanto non ritengo di dovere aggiungere altre argomentazioni, anche perché la relazione che accampagna la proposta stessa mi sembra sufficientemente chiara.

Anch'io debbo esprimere il mio rammarico per l'enorme ritardo con cui la mia proposta, presentata ai primi del 1959, viene all'esame di questa Commissione anche se non è più il caso di abbandonarsi a recriminazioni. Mi resta soltanto da augurarmi che essa sia senz'altro esaminata perché le popolazioni del Molise, delle quali mi preoccupo ed a cui essa è destinata, non sono più in grado di attendere ulteriormente.

Dal canto mio, sono sicuro che se la mia proposta sarà approvata, subito si darà a quelle popolazioni quell'aiuto di cui hanno assoluto, indeclinabile bisogno per il ripristino della produttività delle numerose aziende che si trovano in una situazione di estremo disagio e di assoluta paralisi produttiva.

Della insufficienza dei fondi e dei sistemi di erogazione dei contributi, di cui ha già parlato l'onorevole Miceli, potremo occuparci più opportunamente, ritengo, in sede di discussione degli articoli.

CASSIANI. Onorevoli colleghi, con la proposta di legge sottoposta al vostro esame, ci siamo occupati del ripetersi, per la terza volta, in Calabria delle disastrose alluvioni che tanti danni arrecarono nel 1951 e nel 1953: anche lo scorso inverno purtroppo, questi calamitosi eventi hanno avuto la stessa sostanza drammatica delle volte precedenti.

Il Governo ha presentato un disegno di legge, che a me pare sia un'abile e solida costruzione legislativa, anche se in esso – e qui ha ragione il collega Miceli – si annegano, per ripetere una espressione dello stesso onorevole Miceli – i danni propri, ed ingenti, della Calabria nei danni subiti da parte delle altre regioni. È un fatto, questo, o almeno così io mi auguro, reso meno grave dalla esistenza di altre fonti integratrici alle quali l'agricoltura può attingere.

Nella proposta di legge mia e di altri colleghi si è avuta una preoccupazione specifica, che io mi limito ad enunciare nell'attesa di esporla meglio al momento opportuno: quella delle piccole imprese artigiane e commerciali.

L'alluvione ha invaso particolarmente una città capoluogo di provincia, Cosenza; ha invaso anche una parte di Catanzaro – Catanzaro Marittima – ma il fenomeno ha avuto carattere di particolare violenza, ripeto, nel capoluogo della provincia di Cosenza. E esso non è consistito nel danneggiamento, bensì nella distruzione totale delle piccole imprese artigiane e commerciali a cui mi riferisco, molte delle quali – la maggior parte io credo – erano collocate in chioschi primitivi lungo i fiumi Crati e Busento.

La nostra conseguente preoccupazione, noi l'abbiamo tradotta in una norma contenuta nella nostra proposta di legge, ma adesso a me è parso più opportuno esprimerla in una proposta di comma aggiuntivo all'articolo 13 del disegno di legge presentato dal Governo, sede che ritengo più idonea, perché il suddetto articolo 13 si occupa di stabilimenti industriali distrutti o danneggiati. Con il comma da me proposto si stabilisce che « ai titolari delle piccole aziende commerciali e industriali, distrutte o danneggiate, è esteso l'indennizzo di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938 ».

Si tratta di una questione veramente di giustizia, e tale da implicare un onere non rilevante, perché il numero degli interessati assomma ad un centinaio soltanto. Questa considerazione dovrebbe facilitare l'accoglimento dell'emendamento da parte del Governo, il quale certamente non vorrà negare un atto di giustizia a questi cittadini, che si sono visti ridotti su lastrico da un momento all'altro. Debbo ricordare a questo proposito che costoro non possono essere nemmeno agevolati dalla concessione di un mutuo, perché non sono in grado di offrire le dovute garanzie.

È opportuno perciò ricorrere all'articolo 21 della legge del 1953. Tale norma infatti è molto più vasta di quella che abbiamo concretizzato in questo nostro emendamento e comprende i sinistrati bisognosi. In sostanza noi chiediamo che la norma dell'articolo 21 venga applicata anche ai piccoli artigiani ed ai commercianti. Perché, se è vero che il legislatore non specificò a suo tempo i limiti della norma stessa, è evidente tuttavia che le categorie da me citate vanno in essa considerate.

PRINCIPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che il disegno di legge governativo viene sottoposto al nostro esame con notevole ritardo ed in questo senso non posso non condividere le critiche fatte poco fa dall'onorevole Miceli, non fosse altro per quel senso di solidarietà umana che ci lega agli alluvionati, alle vittime delle calamità naturali. È indubbio infatti che se il provvedimento fosse arrivato in tempo esso avrebbe operato in materia molto più feconda e giusta di quanto esso non possa fare oggi.

Non farò osservazioni all'esiguità o meno dei fondi non soltanto perché ritengo che voler valutare artimeticamente l'entità del danno sia cosa azzardata, ma anche perché personalmente rifuggo dalle solite statistiche approntate dagli ispettorati dell'agricoltura. Tali statistiche, infatti, non possono non essere vaghe, essendo il mondo dell'agricoltura, secondo me, il mondo del relativo, per cui considerazioni di ordine economico che pervengano a determinazioni numeriche rigide sono da prendersi sempre con ampio beneficio dell'inventario. Non sarà quindi, ripeto, l'esiguità dei fondi che mi indurrà a muovere delle critiche all'operato del Governo.

Partirò invece dalla constatazione che da tutti i settori politici si formulano sostanzialmente due istanze, una prima di natura sociale ed una seconda che potremo definire di solidarietà umana, le quali tendono a far sì che la nazione, nel momento in cui si verificano avvenimenti luttuosi, partecipi, attraverso una azione generale di solidarietà, all'opera di risollevamento economico e morale dei danneggiati. Quale deve essere la preoccupazione del legislatore in questa sede? Potremmo sintetizzarla in uno *slogan*: al cittadino alluvionato la solidarietà della collettività al cento per cento; al cittadino non alluvionato nemmeno un centesimo. Occorre, onorevoli colleghi, stabilire con chiarezza cosa si intende per quelle calamità per le quali chiediamo l'opera di solidarietà dello Stato. Ma principalmente è necessario combattere in tutti i modi (a meno che non si vogliano fare leggi di tipo elettoralistico o assistenzialistico) la tendenza ad emanare di volta in volta provvedimenti a favore dei sinistrati, perché proprio questo sistema ha prodotto il più delle volte risultati aberranti. Ad esempio, è chiaro che nel provvedimento che vogliamo adottare non bisogna tener conto di quelle calamità atmosferiche, che sono normalmente comprese nelle accorte previsioni economiche. Infatti, osservando il bilancio di una im-

presa, vediamo come al prodotto lordo vendibile fanno riscontro, nella parte passiva, quote di manutenzione, di assicurazione, di ammortamento nelle quali sono previste una spesa fittizia (una quota percentuale del prodotto, la cui accumulazione in un determinato periodo garantisce l'impresa contro il sinistro) ed una spesa reale (polizza di assicurazione che garantisce l'azienda contro eventuali sinistri). Da ciò dovrebbe scaturire una considerazione di ordine pratico; e cioè che la legge che andiamo ad approvare deve rappresentare lo strumento che consente allo Stato di intervenire unicamente nei casi in cui la calamità rappresenta effettivamente un sinistro, un evento cioè che supera le ordinarie, normali previsioni aziendali. È naturale quindi che ognuno di noi soffermerà la sua attenzione sia sull'autorità che amministra la legge che sul decreto che il Ministero dell'agricoltura andrà ad emettere al fine di delimitare le zone nelle quali l'alluvione si è verificata.

Gli onorevoli colleghi perdoneranno il mio modo di parlare, ma desidero esprimermi con molta lealtà, sgombrando il terreno da ogni considerazione di ordine deteriore. Ad esempio, ciascuno di noi potrebbe tentare di trarre dei vantaggi dalle presenti circostanze affermando, se è calabrese, che tutta la Calabria è stata danneggiata o se è lucano che la Lucania è stata completamente devastata ecc. Ma noi non desideriamo arrivare ad una impostazione demagogica di questo tipo; tuttavia non possiamo non chiederci quali sono le garanzie che ci vengono offerte. La garanzia, secondo me dovrebbe darcela il Ministro dell'agricoltura il quale, nel decreto che emanerà, dovrebbe delimitare le zone nelle quali l'alluvione si è verificata, prescindendo, come ho già detto, dalla normale piovosità che può verificarsi durante l'anno sia pure con una frequenza superiore a quella statisticamente media, rientrando un evento del genere nel quadro dell'opera sistematoria che una impresa intelligente generalmente appronta proprio per tali evenienze. Mi rendo conto che sostenendo tale tesi vado forse contro l'interesse di coloro che guardano a questa legge come al mezzo di cui lo Stato si può servire per esprimere la sua generica solidarietà verso le popolazioni alluvionate, ma ho premesso che avrei eliminato dal mio discorso ogni considerazione opportunistica. Ripeto quindi che la rigorosa limitazione della zona secondo il criterio esposto deve essere uno dei principî fondamentali cui cui basare tutta la legge.

Relativamente poi all'autorità tenuta ad intervenire, quando noi deprechiamo il ritardo di molti mesi con cui il Governo si è deciso ad operare, in sostanza non esprimiamo una critica preconcetta al Governo, ma una critica di fondo, perché ci rendiamo conto che, una volta pervenuta al livello dell'applicazione pratica, la legge non può non subire deviazioni. Indubbiamente va considerata anche l'opera degli ispettorati forestali e dell'agricoltura; vorrei sapere a questo proposito quali sono gli elementi di cui questi dispongono per ottenere una esatta nozione del danno, cui commisurare il relativo risarcimento. In genere essi fanno queste indagini a distanza di sette-otto mesi dall'evento calamitoso, tranne per quelle zone che richiamano immediatamente la loro attenzione e solo in quel caso riescono ad avere un quadro più o meno esatto della situazione.

TRUZZI. Ma gli ispettorati hanno già fatto molto.

PRINCIPE. Le mie critiche, onorevole Truzzi, vogliono essere assolutamente spassionante. Quando ella dice che gli ispettorati hanno fatto molto, personalmente non posso che dargliene atto; tuttavia non posso ignorare ciò che non hanno fatto. Spero comunque vi rendiate conto, onorevoli colleghi, di come, ad onta del senso di responsabilità con il quale, sia pure all'indomani del verificarsi dell'alluvione, gli ispettorati hanno potuto operare, è impossibile, nella maniera più categorica, che questi possano aver raccolto gli elementi sufficienti per arrivare alla determinazione del *quantum* cui commisurare l'indennizzo. Ecco dove la critica al Governo per aver emanato un provvedimento con tanto ritardo trova un addentellato preciso. Inoltre, nella regolamentazione della legge, il Ministero dell'agricoltura dovrà tener conto di tutte le critiche che sono emerse in sede di applicazione della legge del 153. Ad esempio, per la parte riguardante la ricostruzione, la riparazione di fabbricati e di altri manufatti, sarà bene tener presente quel che avveniva nell'applicazione delle legge n. 938 del 1953 quando i contributi venivano concessi sulla base di un atto notorio o di un certificato del sindaco attestante che in quel fondo una casa era stata danneggiata o distrutta dall'alluvione.

Onorevoli colleghi, dobbiamo parlarci con estrema chiarezza. È necessario sapere se questa legge deve avere una funzione elettoralistica e assistenzialistica (ed in questo caso apriremmo le porte al primo che arriva) o una funzione di vera solidarietà umana al cui

principio tutti ci ispiriamo. Se la seconda ipotesi è quella giusta, allora occorre stabilire, in sede di regolamentazione della legge, alcune premesse senza le quali essa, nell'applicazione pratica, inevitabilmente decadrà a livelli che non è esagerato definire camorristici. Quali potrebbero essere dunque le premesse da tener presenti? Ad esempio, quella di riportare nella mappa catastale di ogni fondo l'elencazione delle varie case distrutte o da riparare. In questo caso, pur non essendo necessario sofisticare per stabilire fino a che punto una casa è stata danneggiata, si sarebbe fissata come minimo una premessa di ordine morale: quella cioè che, stabilendo di erogare un contributo lo si fa per una casa veramente esistente.

E non sto costruendo ipotesi astratte, onorevoli colleghi: solo dall'esperienza del passato traggo quei suggerimenti che ritengo di dover sottoporre, nella maniera più responsabile, all'attenzione del Governo perché operi di conseguenza. Così, per esempio, devo dichiarami contrario alla tesi dell'onorevole Miceli, il quale vorrebbe che i frutti pendenti fossero ammessi all'indennizzo, perché in questo modo noi entreremmo davvero in un labirinto senza uscita. Gli uffici oggi non sono assolutamente in grado – e non lo sarebbero nemmeno se gli ispettorati agrari avessero a disposizione tecnici sufficienti da poter squinzagliare in tutte le direzioni – di stabilire il frutto pendente per ogni singolo caso, la percentuale andata perduta per il verificarsi delle alluvioni, l'indennizzo relativo. E allora? Si finirebbe, onorevoli colleghi, nell'applicazione pratica della legge, col distruggere proprio quei principî che oggi ci animano e che cerchiamo di introdurre nella legge stessa.

Altrettanto doveroso è per me dire che questo disegno di legge – prescindendo dalla sufficienza o meno dei fondi stanziati – certo, se si potessero ampliare, si farebbe cosa utile perché la maggiore disponibilità di fondi darebbe una più larga tranquillità agli uffici che sovrintendono all'applicazione della legge stessa – effettivamente reca qualche innovazione rispetto alla legge del 1953, in particolare quando introduce il principio che si riferisce al danno subito dal conduttore dell'azienda, che in sostanza può anche essere rappresentato dalla parte lavoratrice.

Su un altro problema ho il dovere di portare l'attenzione della Commissione.

La mia provincia è stata devastata dalle alluvioni del 1953, ma la zona maggiormente colpita è stata la città di Cosenza. Indubbiamente nelle nostre campagne si sono verificati danni notevoli, ma l'epicentro, per così dire, dell'evento calamitoso, è stato la città di Cosenza, ed in particolar modo la parte vecchia della città, col suo rione Massa. Quale è la categoria di lavoratori che ha maggiormente sofferto? Indubbiamente quella dei piccoli venditori ambulanti con posto fisso nella piazza dei Valdesi, proprio alla confluenza del Crati col Busento. Ed infatti, quando il Crati ha rotto gli argini all'altezza del Ponte San Lorenzo, si è verificato l'allagamento di tutte le strade adiacenti, nelle quali sono ubicati i posti fissi dei venditori ambulanti; la furia delle acque ha asportato non solo le baracche ma addirittura le masserizie e tutto ciò che costituisce in sostanza il patrimonio di questa povera gente.

Altra categoria danneggiata è quella dei piccoli commercianti del rione Massa e di Piazza dei Valdesi, che hanno avuto completamente allagati e devastati i negozi.

Se veramente desideriamo che il principio informatore di tutta la legge sia quello della solidarietà umana, è necessario, onorevoli colleghi, estendere la sua efficacia anche alle suaccennate categorie di lavoratori della città di Cosenza, teatro di tanto dramma, ed introdurre il concetto del ripristino della produttività per tanta povera gente che non solo è stata colpita dalle avversità atmosferiche ma che ancora oggi vive nei « bassi » del rione Massa! Se così non facessimo, noi commetteremmo veramente un atto di ingiustizia nei confronti di queste persone.

In conclusione, esprimendo in linea di massima il parere favorevole del mio gruppo al provvedimento, affermo che il nostro voto favorevole è tuttavia subordinato all'accettazione degli emendamenti che noi proporremo in sede di discussione degli articoli. In caso contrario, ripeto, noi deputati cosentini dovremmo rivedere il nostro atteggiamento in considerazione del fatto che niente potremmo introdurre nel provvedimento a vantaggio della nostra città, così duramente colpita.

MARENGHI, Onorevoli colleghi, sono d'accordo sulla necessità di delimitare le zone colpite dalle alluvioni alle quali dovranno essere diretti i benefici del presente provvedimento, ma non condivido l'opinione espressa dal collega Principe, il quale attribuisce al Governo la responsabilità del ritardo nella presentazione del disegno di legge. Devo dire che il Governo è stato tempestivo nel presentare questo provvedimento e quindi se mai la causa del ritardo va ricercata nel fatto che il Parlamento è stato inoperoso per circa tre mesi a causa della lunga crisi di Governo.

Il provvedimento, come è stato chiaramento illustrato dall'onorevole Relatore, investe tutti i settori danneggiati dalle gravi calamità naturali verificatesi dal settembre del 1958 in poi, al fine di favorire la totale ripresa produttiva delle zone agricole colpite. Esso dispone, nel settore delle opere pubbliche, un contributo a totale carico dello Stato e, nel settore degli aiuti alle aziende agricole, un contributo in conto capitale, nonché agevolazioni creditizie per la ricostruzione dei capitali fondiari e di conduzione, e per l'esecuzione di opere di ripristino. Inoltre prevede la distribuzione di sementi, e la concessione di agevolazioni fiscali e contributive. Si tratta, in sostanza, di un provvedimento analogo a quelli adottati in precedenti simili occasioni, col vantaggio però che esso contiene tutti gli opportuni suggerimenti dettati dalla pratica esperienza.

L'onorevole Miceli, a quanto mi è sembrato di capire, propone di ammettere all'indennizzo anche i frutti pendenti. L'onorevole Principe, che mi ha preceduto, ha già elencato le ragioni che renderebbero praticamente impossibile l'adozione di un simile criterio, in considerazione del fatto che oggi sarebbe praticamente impossibile stabilire l'entità e la quantità del danno subìto nel settore dei frutti pendenti; se poi ci riferissimo al settore delle macchine (oggetto di analoga richiesta formulata dall'onorevole Miceli) si arriverebbe addirittura al colmo, cioè a dire tutti i ferri vecchi diventerebbero macchine danneggiate dall'alluvione. D'altra parte bisogna considerare che con la ricostruzione del capitale di conduzione in pratica si viene anche ad indennizzare i frutti pendenti. L'onorevole Principe ha anche affermato che in molte occasioni sono stati concessi dei contributi per danni inesistenti, addirittura per case che non l'erano. Io posso assicurare che nell'Italia settentrionale questo inconveniente non si è verificato e penso che non sia avvenuto in nessuna altra parte del territorio nazionale. Infatti c'è da considerare che gli ispettorati agrari hanno proceduto, attraverso gli organi competenti, ai rilievi necessari non appena l'evento si è verificato, provvedendo nel contempo a comunicare i dati relativi con tempestività al Ministero dell'agricoltura.

Ripeto che in sostanza il problema consiste esclusivamente nel delimitare le zone colpite ed oggi se ne hanno gli elementi necessari.

Per evitare che i provvedimenti giungano in ritardo, riterrei opportuno, a mio modesto avviso, dare al disegno di legge in esame carattere di legge ordinaria e non straordinaria, poiché, anche se tempestive, le provvidenze, in caso di calamità naturali, arrivano sempre, a causa dell'*iter* parlamentare, in ritardo. Del resto di questo problema si è parlato in occasione della discussione sul provvedimento relativo alla costituzione del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità atmosferiche. Il disegno di legge dovrebbe pertanto prevedere interventi anche per eventuali future calamità, purtroppo spesso assai frequenti.

L'onorevole Miceli ed altri hanno affermato che questi fondi sono assolutamente insufficienti; anche noi avremmo piacere che fossero aumentati, però non si può affermare che si tratta di una piccola somma, specie ove si consideri che essi dovranno servire soltanto per l'iniziale applicazione della legge. È evidente che poi, in un secondo momento, se i fondi si saranno dimostrati insufficienti, si cercherà di intervenire ancora, anche per tener conto delle richieste contenute nella proposta dell'onorevole Cassiani.

Credo che non dovremmo sottolizzare sulla questione della competenza, anche per evitare che talune categorie siano costrette ad attendere lungo tempo. Mi riservo a questo proposito di presentare emendamenti in sede di articoli, ma per ora sarei d'avviso, per evitare confusioni, che, per quanto riguarda gli adempimenti di cui all'articolo 4, si segua un criterio di competenza tecnica e non territoriale: questioni forestali, boschive e montane ai ripartimenti forestali; le altre agli ispettorati agrari.

Giacciono presso gli ispettorati agrari centinaia di domande che si richiamano alle passate disposizioni e che ancora non sono state prese in considerazione. Io penso che, una volta chiarite le competenze, gli uffici avrebbero maggiori possibilità di operare tempestivamente.

Non ho altro da aggiungere e mi riservo di intervenire in sede di articoli con quegli emendamenti che la mia esperienza mi avrà suggerito di proporre.

FRANZO. Ho già avuto occasione, in altre circostanze, di far presente il punto di vista mio e di altri colleghi in ordine al problema delle calamità purtroppo ricorrenti nel nostro Paese. Non è da oggi che noi avanziamo la proposta di affrontare radicalmente e metodicamente questa grossa questione con una legge organica, che sia sempre, per sua natura, tempestiva e che metta a disposizione del Ministero dell'agricoltura i fondi idonei affinché il Ministro possa, appena emerge il

danno, essere in grado di intervenire prontamente. È sempre valida l'affermazione secondo cui chi dà subito dà due volte; e mai come in agricoltura questo motto è purtroppo assolutamente vero. Purtroppo, noi facciamo proposte validissime fin dal 1958, ma siamo giunti al 1960 e un provvedimento ancora non è stato varato. Su questo dovremmo essere tutti d'accordo: sulla opportunità e validità di questo disegno di legge, che vuole essere il primo tentativo serio, organico e razionale per affrontare i rischi e le conseguenti delle calamità.

Fatta questa considerazione di carattere generale, non posso non ricordare quanto ho detto anche in sede di bilancio, e cioè che abbiamo ben 17 leggi attinenti ai danni alluvionali, leggi che venivano fatte in passato di volta in volta che si verificava un danno.

In questa sede abbiamo al nostro esame tante ottime proposte. Io devo dare atto ai singoli proponenti della diligenza con la quale hanno affrontato la questione e che è veramente una diligenza meritoria: dalla proposta Cassiani, che riguarda soprattutto la sua Calabria, alla proposta Magno, che trascende il limite regionale e si preoccupa non soltanto dei danni, ma anche delle carenze di mercato, ponendo un problema che va oltre i limiti della nostra discussione; dalla proposta dell'onorevole Amiconi che si occupa delle aziende agricole del Molise, a quella dell'onorevole Colitto e a tutte le altre.

Poc'anzi l'onorevole Marenghi ha affermato che anche in Emilia si sono avuti dei danni senza che però siano state formulate proposte di legge. A mia volta potrei aggiungere che anche in Piemonte abbiamo subìto grandinate e gelate che hanno rovinato i raccolti, ma neanche noi abbiamo presentato proposte di legge. Ora, il principio di demandare questo compito al Ministero dell'agricoltura, che ha tutti gli elementi a disposizione per elaborare una valutazione esatta è un principio validissimo sul quale bisognerebbe essere tutti d'accordo. Non possiamo continuare con provvedimenti congiunturali valevoli per le singole zone.

Un'altra considerazione vorrei fare. Mi pare che dalla nostra discussione siano emerse due tesi: secondo una tesi, le provvidenze dovrebbero andare a beneficio dei soli produttori agricoli; l'altra tesi vorrebbe creare una forma di solidarismo governativo, estendendo le provvidenze verso chiunque abbia subìto il danno, comprese le aziende industriali (l'onorevole Principe vorrebbe includere anche i venditori ambulanti). Su un piano solidaristico generale, vorrei augurarmi che il Governo presentasse una proposta di legge organica in questo senso, mettendo a disposizione del denaro a bassissimo tasso per ripristinare il danno subìto dalle aziende commerciali e da quelle artigianali, ma non mi pare questa la sede idonea per affrontare un problema del genere.

Ciò premesso, vorrei che questo nostro provvedimento fosse limitato esclusivamente al mondo agricolo...

PRINCIPE. Ma nel disegno di legge c'è l'articolo 13 che parla di imprese industriali!

FRANZO. Ripeto, limitato al mondo agricolo, dando ai piccoli coltivatori diretti un contributo particolare da fissarsi in sede di formulazione degli articoli. D'altra parte non posso non ricordare ai colleghi che fin dal mese di gennaio abbiamo affrontato il problema del fondo di solidarietà nazionale, su proposte di legge presentate sia dalla maggioranza che dalla minoranza, nell'intento di risolvere radicalmente il problema della costituzione di un fondo permanente a disposizione del Ministero dell'agricoltura, perché questo possa di volta in volta essere in grado di fronteggiare concretamente le necessità derivanti dalle calamità naturali. Io sono tutt'altro che disposto ad accantonare l'idea di quel fondo di solidarietà; anzi – e qui esprimo un mio pensiero personale – se non fosse per il motivo che sono imminenti le vacanze e quindi ci mancherebbe il tempo di portare a compimento il lavoro, io vorrei cogliere questa specifica circostanza per abbinare nella discussione di queste proposte di legge anche le altre proposte che concernono il fondo di solidarietà, al fine di addivenire, con una legge organica, alla soluzione di questo problema, che purtroppo spesso ricorre nelle nostre discussioni.

Vorrei però che oggi prendessimo almeno l'impegno di affrontare il problema del fondo di solidarietà permanente contro le calamità naturali alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

Vi è poi da mettere in rilievo un fattore di carattere soprattutto psicologico che giustamente l'onorevole Monte ha trattato nel suo intervento. Noi paghiamo il contributo per i danni subìti nel 1951 e 1953 dalla Calabria, in base ad un principio di solidarietà nazionale; ma, da un punto di vista psicologico, non mi pare molto opportuno che questo contributo sia continuato a pagare anche dagli agricoltori di altre regioni quando essi stessi vengono danneggiati da calamità.

MICELI. E poi nemmeno la metà di quel contributo va alla Calabria!

DE LEONARDIS, *Relatore*. L'articolo 10 del disegno di legge in esame prevede, appunto, che essi non paghino più quel contributo.

FRANZO. Mi permetto ora di fare due considerazioni particolari in ordine al provvedimento. Esso parla di contributi che « possono essere » concessi: per conto mio, i contributi o sono o non sono concessi.

La legge è o non è; il termine « possono » non riesco assolutamente a capirlo. E continua ancora l'articolo 1 al quale mi riferisco recitando: « a favore delle aziende agricole danneggiate ». Secondo me anche questo punto va meglio precisato; non è stabilito infatti quale è la percentuale del danno che le aziende devono subire per poter beneficiare di questo contributo. Il danno, ad esempio, potrebbe essere tanto del 10 che del 90 per cento. Inoltre, sempre all'articolo 1, si fa riferimento alle « eccezionali calamità naturali »; colgo l'occasione, a questo proposito, per chiedere che si definisca una volta per sempre con chiarezza cosa si deve intendere per « eccezionali calamità ». Nel corso della discussione sul fondo di solidarietà avevo abbozzato un tentativo di definizione; potremmo tenerne conto, spero, quando ritorneremo sull'argomento. In sostanza, dunque, ritengo che la dizione dell'articolo 1, così come è formulata attualmente, sia eccessivamente generica.

PRINCIPE. Sono d'accordo anch'io su questo punto.

FRANZO. All'articolo 7 poi (e qui casca l'asino, per dirla con un linguaggio popolaresco), leggo ad un certo punto che « i rischi di ciascuna operazione di prestito sono posti integralmente a carico degli istituti e degli enti mutuanti ». È evidente che questo inciso è stato inserito su richiesta degli istituti di credito i quali vogliono avere le debite garanzie; ci sarebbe molto da dire in proposito; mi riservo comunque di farlo in altra sede. All'articolo 9 poi si fa cenno agli Enti di riforma fondiaria ed all'attività da essi svolta « anche fuori dei rispettivi comprensori », ad essi spetta il corrispettivo dei contributi per i lavori di scavo, ecc., da parte del Ministero dell'agricoltura. Questa eccezione dell'articolo, secondo me, non può assolutamente essere accolta; a meno che non mi si convinca della bontà della formulazione, cosa della quale, almeno per il momento, non sono affatto sicuro. Io subordino il mio voto favorevole al collocamento di queste norme tra le norme transitorie del disegno di legge E nemmeno riesco a capire perché mai, parlando di Enti di riforma fondiaria, non si pongano sullo stesso loro piano i consorzi di bonifica, beninteso laddove esistano ed operino.

L'articolo 10 poi precisa i casi in cui è prevista la possibilità di concedere lo sgravio delle imposte, delle sovraimposte, ecc. per i « territori economicamente depressi di cui alle leggi 29 luglio 1957, n. 635, 10 agosto 1950, n. 646, 25 luglio 1952, n. 991, e successive integrazioni e modificazioni ». Prima di tutto amerei sapere in che misura è previsto questo sgravio; prescindendo dal fatto che, secondo me, tali agevolazioni vanno concesse in qualsiasi parte del territorio nazionale si verifichi un danno e non soltanto nelle zone depresse. All'articolo 12 sono previsti i casi di sospensione dell'imposta. Non occorre, onorevoli colleghi, che io richiami la vostra attenzione sul fatto che i danneggiati non vogliono la sospensione, ma la riduzione ed eventualmente l'abolizione delle imposte. Non serve a nulla sgravarli di questo onere per un anno quando poi li si impegna a pagare l'anno successivo. Occorre, secondo me, che si facciano sforzi necessari per eliminare del tutto tale onere. Non ho altro da aggiungere e ringrazio gli onorevoli colleghi per la benevolenza dimostrata nell'ascoltarmi.

AMICONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei brevemente illustrare alla Commissione le ragioni che mi indussero a presentare la mia proposta di legge nel lontano dicembre del 1958.

Consentitemi di dire che l'affermazione fatta da alcuni colleghi, che era necessario in passato intervenire con adeguati provvedimenti in presenza di calamità naturali, o delle avversità atmosferiche che hanno prodotto gravissimi danni in molte zone, come nel Basso Molise, mi trova perfettamente d'accordo. Così pure quando l'onorevole Marenghi sostiene che le provvidenze vengono di solito molto tardi, egli fa indubbiamente una constatazione giusta, ma sorge spontanea la domanda: perché il Governo non è intervenuto prima? È questo il caso preso in esame dalla mia proposta di legge. Quella del 1957-58 fu per alcuni comuni del Basso Molise un'annata disastrosa. La situazione fu talmente drammatica che mi indusse a presentare la proposta di legge poco fa citata e finora mai presa in esame. Oggi sento l'onorevole Franzo quasi deprecare il fatto che esistono in materia di calamità naturali una serie di proposte di legge frammentarie, congiunturali, provincialistiche, come se ciò non fosse da addebitare ad una precisa insensibilità governativa.

FRANZO. Ho fatto una semplice constatazione.

AMICONI. Non basta: il Ministro della agricoltura avrebbe già da tempo dovuto prendere in esame le varie proposte e fare un provvedimento unico. Non possiamo quindi non lamentare una vera e propria carenza di interventi con aiuti immediati e concreti da parte del Governo quando si verificano avversità atmosferiche. Del resto, dopo la formazione dell'apposito Comitato, la costituzione di un Fondo di solidarietà non è forse rimasta lettera morta? La responsabilità del Governo in questa materia è lampante. Ho quindi ben ragione di protestare (sia pure a titolo accademico) per il fatto che la mia proposta di legge, pur risalendo a ben due anni fa, sta per essere discussa soltanto oggi, unicamente perché si è trovata la possibilità di abbinarla al disegno di legge governativo (altrimenti dormirebbe ancora sonni beati per molti anni!). Se la mia proposta di legge fosse stata approvata due anni fa, oggi ci troveremmo in una situazione completamente diversa, in quanto i contadini avrebbero potuto sopportare meglio l'odierna sventura.

Nel Basso Molise, difatti, dopo ripetute annate cattive e in particolare quelle del 1957-58, ne è sopraggiunta un'ultima tanto grave da determinare una situazione inimmaginabile: se era già drammatica due anni fa oggi essa è tale da non poter essere assolutamente descritta. Se non prendiamo, una volta per tutte, veramente una decisione radicale non riesco ad immaginare che tipo di provvidenze potremo dare a questi comuni agricoli così provati dalle calamità atmosferiche!

Non mi convince quindi la proposta or ora avanzata di dare qualcosa oggi riservandosi di risolvere il problema domani nella sua interezza. È oggi che il toro va preso per le corna, oggi che dobbiamo poter dare a questa gente il massimo dei benefici possibili.

È chiaro che nel Basso Molise non possiamo più contentarci di quanto avevamo chiesto due anni fa. La situazione infatti è talmente peggiorata da allora che ha indotto molti contadini ad abbandonare la terra; i produttori di cereali che dovrebbero ricavare dai 15 ai 30 quintali per ettaro, oggi ne han raccolto al massimo tre. Tutto è paurosamente fermo, per cui ritengo sia più che giustificata da parte mia la richiesta di provvidenze sostanziose in favore del piccolo proprietario per dargli il modo di riaversi.

Allora, nella mia proposta di legge, le richieste si limitavano ad una concessione di prestiti, a lunga scadenza e a bassissimo interesse, attraverso anticipazioni dello Stato agli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario per le relative operazioni creditizie, nonché ad una concessione, da parte dello Stato, di un contributo a parziale reintegro del valore delle produzioni perdute, per effetto delle avversità atmosferiche, sempre per dar modo al piccolo contadino di riprendersi.

Queste le nostre semplici richieste: purtroppo, non furono sodisfatte.

Oggi, è chiaro, queste non bastano più. Non possiamo, onorevoli colleghi, accontentarci di tamponare qualche falla qua e là; mi sembra giunto il momento di riunire tutti i nostri sforzi per risolvere una volta per tutte questa situazione e le altre.

Debbo ricordare a questo proposito che ultimamente, nel corso della discussione sul bilancio dell'agricoltura, presentammo in questa Commissione anche un ordine del giorno con il quale chiedevamo la concessione appunto di prestiti e mutui a lunga scadenza e a basso tasso di interesse, la concessione di contributi a fondo perduto in proporzione dell'entità del danno ed altri benefici ritenuti da noi *conditio sine qua non* affinché le provvidenze, come tali, potessero avere effetto concreto ed immediato nei confronti dei contadini danneggiati. Tutti sanno che la Commissione ha respinto le richieste formulate nell'ordine del giorno presentato da me, dall'onorevole Magno e da altri. Ritorneremo, comunque, alla carica.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Per la verità ho il dovere di ricordare che quell'ordine del giorno fu accolto integralmente, tranne che per la parte di competenza di altri ministeri (parte comunque accettata anch'essa, come raccomandazione). Ricordo anche che non fu accolto unicamente il principio del risarcimento del danno e ciò risulta dai resoconti stenografici. Questa è la verità dei fatti: il resto è demagogia.

AMICONI. Ma non si può andare avanti con la storia delle raccomandazioni e degli ordini del giorno più o meno integralmente accolti! L'aver respinto, da parte vostra, il punto 3°) dell'ordine del giorno è stata cosa gravissima. In sede di emendamenti, del resto, lo riproporremo all'articolo 1 del testo governativo, chiedendo l'estensione del beneficio ai danneggiati per « avversità atmosferiche ».

Comunque, sull'intero problema è stata avanzata una richiesta comune da tutti i contadini, i quali giustamente si agitano, protestano e chiedono che si venga in loro aiuto. I sindaci dei comuni del Basso Molise, attra-

verso riunioni e contatti personali, si sono resi conto non solo della situazione tragica, ma anche della giustezza delle richieste. Attraverso un documento presentato al Ministro dell'agricoltura nei giorni scorsi, da apposita delegazione da me accompagnata, essi chiedono praticamente le cose chieste da sempre, che io voglio qui ricordare. Le loro richieste riguardano: 1°) la concessione di prestiti e mutui trentennali, a bassissimo tasso di interesse e garantiti dallo Stato; 2°) la concessione di contributi a fondo perduto, in proporzione all'entità del danno, a tutti i coltivatori diretti, mezzadri e piccoli contadini; 3°) l'esenzione di tutti i piccoli e medi contadini dal pagamento delle imposte, sovraimposte e contributi di bonifica, per la presente annata agraria, con l'integrazione dei bilanci dei comuni e delle province; 4°) il rinvio dei pagamenti e la sospensione degli atti esecutivi, da parte degli istituti autorizzati al credito agrario (Consorzio agrario e Banco di Napoli), per tutti i debiti scaduti e che andranno a scadere nei prossimi mesi; 5°) la fornitura gratuita di sementi e concimi ai coltivatori diretti e mezzadri, per consentire le future e normali operazioni di semina; 6°) l'accantonamento dei debiti degli assegnatari verso gli Enti di riforma; 7°) la concessione di aiuti particolari ai coltivatori diretti danneggiati per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 8°) l'esenzione del pagamento dei contributi unificati per i coltivatori diretti e per i mezzadri.

Tutte queste richieste, onorevoli colleghi, riguardano la categoria dei coltivatori, danneggiata dalle avversità atmosferiche; ma un'altra categoria, altrettanto importante, quella dei braccianti, risente di questa grave situazione, tanto è vero che due anni fa si è cercato di adottare il massimo di provvidenze in suo favore. Per risolvere il problema di cui ci occupiamo, è necessario rivolgere quindi la nostra attenzione anche alle necessità dei braccianti. A causa dei danni provocati dalle avversità atmosferiche, i contadini danneggiati non richiedono che pochissima manodopera, sicché migliaia di braccianti si trovano conseguentemente senza lavoro. Per questo motivo è necessario che in loro favore qualche cosa si faccia, per lo meno sotto forma di interventi straordinari: lavori extragricoli, cantieri di lavoro, ecc.

Queste nostre richieste, onorevoli colleghi, che sono giustificate dall'analisi obiettiva delle necessità concernenti le zone danneggiate, crediamo che debbano essere poste alla base del provvedimento governativo. Perciò, bisogna fare in modo che nel disegno di legge esse vengano incluse, attraverso opportuni emendamenti, perché si possa dar vita ad un provvedimento sostanziale, organico ed adeguato alle situazioni descritte. Bisogna tener presente, infatti, che nelle zone colpite (ed in particolare in quella che ho citato) il raccolto è andato distrutto per il 70-80 per cento e che le rese bassissime hanno indotto i trebbiatori addirittura a non lavorare.

Questo è quanto io dovevo dire sia per quel che riguarda l'illustrazione della mia proposta di legge, sia per ciò che concerne una situazione di carattere generale oggi all'esame di questa Commissione, in relazione, cioè, alla necessità di estendere tutte le provvidenze ai colpiti da « avversità atmosferiche ».

CACCIATORE. Onorevoli colleghi, prendo la parola per mitigare il pensiero espresso forse troppo drasticamente dal collega Principe, la cui opinione potrebbe essere giusta, se noi avessimo fatto una legge speciale per le alluvioni, come è stato per il passato. Egli ha affermato che le provvidenze dovrebbero essere applicate soltanto alle zone colpite da una vera e propria alluvione, ed escluse per qualsiasi altro tipo di calamità atmosferica.

A mio avviso, queste provvidenze devono essere applicate ogni qualvolta si verifichi o si sia verificato un danno alla produzione ed ai terreni come nel caso di grandinate e di brinate.

Voglio a questo proposito citare quanto è accaduto nella mia provincia, e forse anche in altre province, nel 1958. Gli onorevoli colleghi ricorderanno certamente che in quell'anno vi furono pioggie persistenti; il grano era stato già raccolto e si trovava sui fondi in covoni; per alcuni giorni non fu possibile procedere alla trebbiatura a causa di queste piogge. Improvvisamente esplose un caldo torrenziale che fece nuovamente germinare il grano dei covoni, sicché i chicchi rimasero vuoti e si ebbe una perdita del prodotto nella misura del cento per cento. Nei paesi di montagna, dove l'unica produzione possibile è quella del grano, evidentemente si registrò un danno enorme, per cui non mi sembra giusto escludere per questo caso specifico la applicazione del concetto del risarcimento del danno.

Ed anche io sono d'accordo poi con l'onorevole Miceli sulla necessità di risarcire i danni apportati ai frutti pendenti.

Questo è quanto intendevo dire a titolo di chiarimento; mi riserverò tuttavia di presentare degli emendamenti nella sede opportuna

perché, a mio avviso, la legge deve essere emendata in più punti.

GERBINO. Onorevole Presidente, vorrei porre a questo punto un quesito alla Commissione ed al rappresentante del Governo. Sono state a volte manifestate delle perplessità e delle difficoltà circa la presunta non applicabilità di leggi come questa anche alle regioni a statuto speciale.

Non si potrebbe, in sede di discussione degli articoli, inserire una disposizione specifica in base alla quale affermare il principio che leggi di questo tipo sono anche applicabili alle regioni a statuto speciale?

MONTE. Ho chiesto nuovamente la parola all'onorevole Presidente, e lo ringrazio per avermela concessa, al fine di sollecitare un importante questione. Se non erro, l'incarico del finanziamento diretto è affidato non solo agli ispettorati agrari, ma anche a quelli compartimentali. Io sarei dell'avviso di affidarlo esclusivamente al primo organo, al fine di evitare che i finanziamenti vengano dispersi e soprattutto in considerazione del fatto che nelle zone di montagna esiste un distaccamento dell'ispettorato agrario che potrebbe occuparsi della questione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Mi sembra che dalla discussione generale sia emersa l'affermazione, da parte di tutti i settori politici, dell'opportunità di questo disegno di legge, e, sebbene siano state avanzate riserve circa il ritardo con cui esso viene sottoposto alla nostra approvazione, è stato chiarito che ciò è da imputarsi più alla lunga crisi governativa che non alla cattiva volontà del Governo. Mi pare anche che un'affermazione di rilievo sia stata fatta dall'onorevole Principe quando ha chiesto che l'applicazione della legge sia limitata soltanto alle aziende danneggiate, evitando qualsiasi applicazione demagogica che non gioverebbe a nessuno. Altrettanto possiamo dire del criterio ispiratore del presente disegno di legge che in sostanza mira a facilitare il ripristino delle attività produttive.

L'onorevole Monte, nel suo intervento, ha manifestato la sua perplessità circa l'applicabilità della legge a proposito della rateizzazione dei mutui a causa della mancanza del conforto di una sufficiente garanzia presso le banche. Io mi sono preoccupato di interpellare in proposito il direttore del Banco di Napoli di Foggia, con il quale ho discusso l'adeguatezza delle garanzie richieste; devo dire che egli ha trovato adeguate agli scopi che si prefiggono le disposizioni del disegno di legge. Tuttavia in sede di esame degli articoli il problema potrà essere più a fondo analizzato.

MONTE. Chiedo che la garanzia sia sufficiente!

DE LEONARDIS, *Relatore*. Si potrebbe stabilire che essa gravi sul prodotto.

MONTE. Non mi sembra ancora una garanzia sufficiente.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Per quanto riguarda l'osservazione fatta dagli onorevoli Monte e Franzo circa l'attività degli enti di riforma, bisogna precisare che questi organi operano già in favore delle aziende contadine nei loro comprensori con speciali programmi di assistenza tecnica per poter approntare progetti del tipo di quelli messi in opera ad esempio in Puglia e nella zona del Potentino e per poter ripristinare, con opere straordinarie, la produttività delle aziende.

Quindi essi hanno fatto fronte a queste necessità impellenti derivanti dalle alluvioni, con danaro proprio.

Debbo, poi, confermare, a proposito del pagamento dei contributi *pro* Calabria, che l'articolo 10 dispone lo sgravio dei danneggiati dal pagamento delle imposte e delle addizionali e quindi, implicitamente, anche dal contributo *pro* Calabria.

L'onorevole Miceli, illustrando la sua proposta di legge, ha richiamato l'attenzione su alcuni problemi che meritano di essere esaminati. Egli ha rilevato, innanzi tutto, l'insufficienza dei fondi messi a disposizione dal disegno di legge per sodisfare tutte le esigenze derivanti dai danni provocati dalle alluvioni. A questo proposito bisogna dire che, se un computo preciso non è possibile fare, c'è sempre la possibilità di fare integrare i fondi della legge per far fronte alle eventuali ulteriori necessità.

Non sono d'accordo sulla sua proposta discriminativa, nel senso di dare tutti i contributi ai piccoli coltivatori e riservare i mutui ai grossi agricoltori. Per potersi rendere conto della gravità della situazione, anche da un punto di vista creditizio, in cui tutte le aziende versano, basterebbe rivolgersi alle banche per accertare le forti passività di credito agrario e ordinario di tutte le aziende.

Per le ragioni che ha illustrato l'onorevole Marenghi, non pare che possa poi tenersi in considerazione la proposta di dare contributi per le riparazioni di macchine, per l'acquisto di sementi e il risarcimento dei frutti pendenti.

Per quanto riguarda le proposte di legge abbinate al disegno di legge governativo, devo dire che, salvo questioni particolari, esse possono considerarsi tutte riassunte nelle loro istanze nel disegno di legge del Governo.

Ancora l'onorevole Marenghi ha fatto presenti alcune particolarità tecniche e ha formulato l'auspicio che la legge non disponga solo per il passato ma anche per l'avvenire.

Debbo ricordare che nel disegno di legge sono previste due categorie di interventi: ed alcuni sono validi anche per l'avvenire.

Per quanto riguarda la questione della ripartizione delle competenze fra ispettorati agrari e ispettorati forestali, sollevata dall'onorevole Monte, non so se essa possa essere opportuna; comunque potremo studiarla meglio in sede di articoli.

Sono d'accordo con l'onorevole Franzo sulla opportunità di provvedere in modo definitivo e con una legge quadro a tutte queste calamità eccezionali, con l'approvazione della proposta di legge sul fondo di solidarietà nazionale, perché l'efficacia dell'intervento è direttamente proporzionale alla sua tempestività.

Anche le proposte fatte dall'onorevole Amiconi sono contenute nel disegno di legge.

L'onorevole Cacciatore vorrebbe allargare le provvidenze, dando una interpretazione più larga sul testo governativo. Ma a me pare che, data la particolarità della materia trattata e considerata l'eccezionalità degli eventi, non si possa ampliare l'area di applicazione della legge se non con un criterio che sia aderente allo spirito della *ratio legis*.

CACCIATORE. Basta leggere il titolo della legge per interpretarne lo spirito! Ora, le grandinate...

DE LEONARDIS, *Relatore*. Da noi, le grandinate sono previste in misura di molto inferiore rispetto a quanto accade nel nord d'Italia.

CACCIATORE. Una grandinata che abbia distrutto un vigneto nella misura del 70-80 per cento implica che il vigneto almeno per due anni non darà più i suoi frutti: e allora non è il caso di applicare la legge?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Il criterio generale consiste nella imprevedibilità dell'evento.

FRANZO. Nel nord è prevedibile una certa percentuale di grandine annua, mentre nel sud è prevedibile una certa percentuale di siccità.

DE LEONARDIS, *Relatore*. I territori dove opera la legge, specie per quanto riguarda la materia fiscale, sono i territori montani, i territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e le zone depresse centro-settentrionali.

Dato che la Sicilia rientra in queste zone, l'osservazione dell'onorevole Gerbino con questo mio chiarimento può intendersi sodisfatta.

Posso, poi, assicurare all'onorevole Carra che le zone depresse del centro-nord rientrano nella sfera di applicazione di questa legge. Devo anche ricordare al collega Carra che la legge cerca di tener presenti le ripercussioni dannose che si hanno, e che sono notevoli nelle zone a monocultura; ma dove le colture sono avvicendate, dove c'è l'allevamento del bestiame, il danno è di gran lunga minore e mi pare che l'intervento possa essere meno urgente e meno incisivo, per cui sarebbe sufficiente l'applicazione dell'articolo 14, che prevede un intervento non massiccio come per le altre zone.

CARRA. Ma io vorrei sapere a quale dei due tipi di zone depresse riconosciute dalla legge n. 635, citata nell'articolo 10 del disegno di legge, noi ci riferiamo.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Per le altre osservazioni potrò essere più preciso in sede di articoli.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi, non è certamente la prima volta che ci occupiamo di leggi a favore di territori colpiti da avversità atmosferiche e quindi ho ragione di ritenere che ciascuno di noi abbia già una sua esperienza in materia. Tale esperienza l'ha acquisita anche il Ministero dell'agricoltura sia attraverso l'opera dei suoi organi periferici, quando ha applicato di volta in volta le varie provvidenze nei territori colpiti, sia attraverso le segnalazioni, le proposte, le critiche e le osservazioni che sono state fatte tanto in sede parlamentare che fuori del Parlamento. Da tutto ciò emerge, onorevoli colleghi, una esigenza sostanziale: quella cioè di far tesoro della esperienza fin qui acquisita onde evitare che nella predisposizione delle norme che ci apprestiamo ad approvare si cada in errore, così come talvolta è successo a causa dell'eccessiva fretta con la quale leggi del genere sono state approvate. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste quindi, nel predisporre questo provvedimento, ha tenuto presente alcuni principî che mi permetterò di illustrare alla Commissione anche perché essi spiegano la ragione della inclusione di alcune norme innovatrici e la soppressione di altre. Credo comunque che siate

tutti d'accordo con me sulla necesistà di evitare un diverso trattamento tra zone e zone colpite dalle stesse calamità. Infatti, una delle critiche mosse ai progetti precedenti era quella che, a parità di danni e di condizioni, venivano applicate norme estremamente diverse che determinavano inevitabilmente sperequazioni ed ingiustizie. Penso quindi che dovremmo essere d'accordo sulla necessità di coordinare, formulando un testo organico, tutte le norme preesistenti che, nella loro applicazione pratica, hanno dato risultati concreti. Altro principio informatore della legge è rappresentato dal suo indirizzo produttivistico; voglio dire cioè che gli interventi che lo Stato si propone di effettuare nelle zone alluvionate hanno lo scopo di ripristinare la primitiva produttività delle zone colpite. È evidente, quindi, che la legge non ha fini assistenziali, oltre tutto anche perché tali fini rientrano nei compiti di altre amministrazioni. Da quanto detto scaturisce pertanto, come punto fermo, che il Governo non si propone la finalità, con questo provvedimento, di risarcire il danno subìto dagli alluvionati. Tale principio non può essere assolutamente accolto anche per un elementare senso di equità e di giustizia nei confronti di quelle altre categorie le quali, sia pure per cause diverse dalle calamità naturali, possono aver subìto danni altrettanto gravi. Va anche tenuto presente che il Ministero dell'agricoltura (attraverso i suoi organi periferici) non è stato mai effettivamente in grado di accertare l'esatta entità dei danni provocati nelle singole aziende dalle calamità atmosferiche ai frutti pendenti; e che i nostri uffici si son dovuti praticamente rimettere finora al senso di rettitudine e di onestà dei denunzianti. Se i nostri organi periferici non sono in grado di poter stabilire l'entità del danno il giorno dopo il disastro, immaginate a quali conclusioni possono pervenire dopo un mese! Sono lieto di constatare che un collega, sia pure dell'opposizione, essendo tecnico agricolo, avendo visto applicare varie leggi speciali in Calabria, si sia fatto carico di dire che un principio del genere porta a conseguenze mostruose. Penso che questa legge, pur riferendosi in effetti a situazioni verificatesi dal 1958, abbia una impostazione tale da poter essere ritenuta una legge quadro, una legge che potrà essere applicata anche in futuro, qualora (speriamo comunque non accada mai) si verificassero altre calamità; in quel caso basterà infatti ricorrere soltanto ad una norma finanziaria essendo già stati fissati con questa legge i principî base da applicarsi, in tutti i settori, in caso di eventi calamitosi.

Prima di illustrare più dettagliatamente il provvedimento, risponderò alle osservazioni fatte da vari colleghi. Relativamente al rilievo mosso al Governo per il ritardo con il quale è stato presentato questo provvedimento, a parte quanto già esposto dal Relatore, dirò che ad esso hanno contribuito ragioni di ordine politico tra le quali non ultima il perdurare di una lunga crisi di Governo. Altri hanno obiettato che i fondi stanziati sarebbero insufficienti a sopperire ai danni. Dirò che, a parte l'elasticità inevitabile con la quale i danni possono venir valutati, (elasticità di cui mi ha dato atto anche l'onorevole Principe, il quale, essendo un tecnico, si rende conto di come sia difficile fare una esatta valutazione in materia), ritengo che siano stati forniti i mezzi necessari per poter affrontare nel migliore dei modi possibili la situazione.

Nel fare la valutazione del fabbisogno, inoltre, non abbiamo tenuto conto del valore dei prodotti perduti proprio per il criterio che ho enunciato prima, perché, cioè, non si intende con questa legge sancire il principio del risarcimento del danno.

Mi riservo di rispondere dopo in maniera particolareggiata alle altre osservazioni; dirò ora che, ai fini della sua applicazione, è stato introdotto il concetto della delimitazione delle zone, in quanto è evidente che il Governo non può tener conto delle singole aziende, ma dell'intero territorio colpito. Tale criterio si ispira a quello della delimitazione del territorio, mediante decreto interministeriale (a seconda che si tratti di agevolazione fiscale o di interventi creditizi o contributivi). Si è ritenuto con questa forma di poter delimitare con maggiore esattezza un territorio colpito, a differenza di quanto accadeva con altri sistemi dimostratisi non del tutto esatti, come quando si è ricorsi, ad esempio, a provvedimenti di legge valevoli per singole regioni o province.

I fini della legge possono dunque sintetizzarsi in: ricostruzione o riparazione delle opere a seconda che siano state distrutte o danneggiate; ripresa economica delle aziende attraverso varie forme contributive o creditizie ed agevolazioni di carattere fiscale. Gli interventi da parte dello Stato si dirigono, inoltre, anche verso il settore delle opere pubbliche e di quelle a carattere collettivo. Infatti, oltre alla ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica, è prevista anche quella di opere che non rientrano in tale denominazione, ma che sono ugualmente di interesse

collettivo, come acquedotti, elettrodotti e così via.

Per quanto riguarda particolarmente le aziende, a seconda del settore colpito dai danni (fabbricati rurali o altre opere fisse, attrezzature, scorte, raccolti), si ha un diverso tipo di intervento.

Nella legge abbiamo introdotto, ad esempio, il criterio che le ricostruzioni non possono essere fatte che con parziale rinnovamento delle opere per evitare che una sua rigida interpretazione possa portare a forme aberranti, ricostruendosi magari opere che erano considerate efficienti nel momento in cui furono costruite e non lo sono più adesso. La ricostruzione può essere intesa anche come rinnovamento delle opere nel senso di potenziarne la funzionalità al fine di ottenere la piena produttività della azienda. È prevista, infine, la reintegrazione del capitale di conduzione. È questo un nuovo criterio introdotto nella legge in sostituzione di quello del risarcimento del danno. Cioè si è partiti, come ho già ripetutamente detto, dalla considerazione che fine ultimo della legge è di porre l'azienda agricola in condizione di riprendere la sua attività economica e di ricostruire il suo capitale di conduzione che per effetto del danno subito con la perdita totale o parziale del raccolto non trova possibilità di reintegrazione.

Questo criterio non solo ha un contenuto produttivistico, ma risponde anche all'esigenza di consentire ai nostri uffici provinciali di adottare quegli interventi che rispondano alle effettive situazioni aziendali. Infatti, la reintegrazione avviene tenendo presente i rilievi effettuati dagli ispettori provinciali dell'agricoltura sulla situazione delle aziende.

MICELI. Onorevole Sottosegretario, speriamo che ella ci spiegherà questo suo criterio nella sede opportuna!

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Miceli, sono disposto a farlo anche ora. La reintegrazione del capitale di conduzione avviene in questa maniera: per l'erogazione del credito di esercizio vi sono delle quote stabilite per ettaro-coltura, per cui gli istituti di credito, nel concedere il credito ad una determinata azienda, ne rilevano la sua situazione, i vari tipi di colture esistenti e per ogni tipo concedono il credito fino a un limite determinato. Questa è la situazione per coloro che hanno ottenuto il credito di esercizio attraverso l'istituto bancario; per coloro che non l'hanno chiesto viene adottato lo stesso parametro. Cioè a dire, nella ipotesi che non vi abbiano fatto ricorso, essi hanno diritto alla reintegrazione...

MICELI. Onorevole Sottosegretario, come è possibile con questo criterio dimostrare la misura della perdita del capitale di conduzione? In questo caso, chiunque si trovi nella zona alluvionata ha diritto alla reintegrazione del capitale di conduzione. Ma per averne il diritto il coltivatore deve aver subito un danno, che logicamente può assumere proporzioni diverse; ed ecco che la valutazione del danno si rende indispensabile. In sostanza, ella, onorevole Sottosegretario, che pur voleva escluderla, considera la valutazione del danno elemento fondamentale del suo parametro. Ma con questo criterio la reintegrazione del capitale di conduzione dovrebbe aversi sia nel caso di danno parziale che nel caso di danno totale. Questo, a dire il vero, mi sembra uno strano parametro!

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Miceli, a quanto pare, ella vuole anticipare la sue critiche prima di aver ascoltato una completa esposizione.

MICELI. Non intendo anticipare le mie critiche, solo che a mio modesto avviso, alla base di tutto il sistema deve stare la valutazione del danno! In caso contrario, noi codificheremo un principio veramente ingiusto.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se ella, onorevole Miceli, rileggerà l'articolo che si riferisce a questo particolare aspetto del problema, si accorgerà che la reintegrazione del capitale di conduzione è possibile soltanto quando siano state accertate determinate condizioni. Il parametro al quale io ho testé accennato è in sostanza il limite massimo di integrazione che un'azienda può avere; logicamente nel procedere alla valutazione del danno si dovrà tener conto delle varie situazioni esistenti in ogni azienda. Se ad esempio un'azienda chiedesse la ricostituzione di un bene mai esistito, è evidente...

MICELI. Questo, onorevole Sottosegretario è un altro fatto. Qui si tratta di reintegrazione di un capitale, per la valutazione del quale l'elemento fondamentale ed imprescindibile deve essere la valutazione del danno. Comunque, su questo punto ci ripromettiamo di soffermarci più ampiamente in sede di discussione degli articoli.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vi è poi un altro intervento costituito dalla rateizzazione dei prestiti al 50 per cento, a norma della legge n. 595 del 1957.

Per quanto riguarda invece il settore delle esenzioni fiscali, mi pare che si debba riflettere su quella che è una delle innovazioni sostanziali: il testo unico della legge sulle imposte dirette dice, infatti, che quando una azienda abbia subìto un danno superiore ai due terzi del prodotto ordinario allora può ottenere, previa domanda, la moderazione o lo sgravio totale. Per quale motivo il testo unico parte da questo presupposto? Perché – si dice – nello stabilire le tariffe dell'estimo catastale si teneva conto dei danni ricorrenti. Poiché il ripetersi di queste calamità naturali di carattere eccezionale ha dimostrato che questo principio, se è valido da un punto di vista teorico, in concreto non si traduce, soprattutto per le piccole aziende, in alcun beneficio pratico, si è ritenuto di modificare l'impostazione e si è così passati da due terzi alla metà, operandosi un passo avanti abbastanza notevole. Ma la cosa più importante è la procedura di applicazione. La norma preesistente non era quasi mai applicata o lo era in misura ridotta in quanto la moderazione o lo sgravio dell'imposta era la conclusione di una procedura amministrativa che, soprattutto da parte delle piccole aziende, mal volentieri veniva accettata in quanto presupponeva non solo una serie di domande e di accertamenti, ma anche la sopportazione di spese che talvolta non giustificavano il minor tributo pagato.

Con queste nuove disposizioni coloro che potenzialmente hanno diritto allo sgravio fiscale, sono quelli che si trovano nel territorio delimitato.

Lo Stato effettua le verifiche d'ufficio: i sopraluoghi per gli accertamenti, anziché essere a carico del contribuente, come oggi avviene, sono eseguiti a cura degli uffici finanziari dello Stato. Qui è usata la dizione « ove occorra », perché non è necessario che l'ispettorato agrario dia sempre il suo appoggio: l'ispettorato interviene solo in casi di necessità. In alcune zone, data l'estrema frammentarietà della proprietà, negli anni passati l'attività degli ispettorati è stata paralizzata proprio nei periodi in cui essi erano maggiormente impegnati in operazioni connesse all'agricoltura. Questa nuova disposizione della legge potrà essere applicata sempre.

Per estendere la norma alle aziende nelle quali il danno si è verificato prima dell'entrata in vigore della legge, si è introdotta, al secondo comma dell'articolo 16, una norma di carattere transitorio, la cui importanza non può certo sfuggire. Non si è ritenuto di introdurre lo stesso criterio nella legge per i contributi unificati, data la diversa natura dei due istituti: le imposte si riferiscono a ditte e perciò si giustificano riduzioni ed esenzioni quando il reddito sia ridotto o venga addirittura a mancare; per i contributi unificati la questione è diversa, perché è vero che in molte zone i contributi non vengono riscossi, ma non è men vero che si tratta di un onere di carattere esclusivamente sociale a cui corrispondono delle prestazioni da parte degli istituti assicurativi.

È questa, comunque, tutta una materia attualmente in discussione. Le opinioni sono diverse ed il problema potrà essere discusso e risolto soltanto in altra sede. Qui l'essenziale era di stabilire con legge questa agevolazione, concessa già in analoghe circostanze. Nella legge è prevista anche la concessione di mutui a favore dei comuni e delle province, nel caso che vengano esentati i contribuenti dalle imposte e sovraimposte provinciali e comunali, perché evidentemente gli enti predetti non potrebbero più far fronte alle spese obbligatorie, per il venir meno di quelle fonti di entrata. La norma ha un precedente, che tuttavia era rimasto inoperante. Con l'articolo proposto dal Governo l'ammortamento del mutuo è a totale carico dello Stato e quindi gli Enti locali non ne hanno alcun danno, nemmeno riflesso nel futuro.

Fatta questa breve illustrazione, devo rispondere al relatore che ha preannunciato alcuni emendamenti all'articolo 14. Alcuni di questi emendamenti sono di natura tecnica ed hanno lo scopo di rendere più chiara la legge: pertanto il Governo non ha difficoltà ad accoglierli.

Ma l'emendamento sostanziale proposto dal relatore consiste in questo: egli propone che, approvata la ratizzazione quinquennale dei prestiti d'esercizio, sia possibile anche la ratizzazione dei prestiti concessi agli agricoltori per acquisto di macchine e bestiame, nonché quella dei prestiti quinquennali concessi in base alla legge n. 595 del 1957, che riguarda le precedenti alluvioni. Il Ministero dell'agricoltura non ha difficoltà ad accogliere questo emendamento, perché in qualche zona, data la particolare situazione di difficoltà delle aziende, anche una ratizzazione di questi prestiti può rappresentare una agevolazione notevole.

Non vi dovrebbero essere notevoli conseguenze di carattere finanziario, in quanto una ratizzazione di questo genere si traduce in una riduzione del volume dei rientri dei fondi di rotazione. Per quanto riguarda i rientri

che affluiscono al Ministero dell'agricoltura, la conseguenza sarà di poter effettuare un minore numero di operazioni di reinvestimento nei prossimi esercizi; per quanto riguarda il rientro dei fondi che affluiscono al Tesoro, si tratterà anche di una compensazione che dovrà essere fatta fra il Ministero dell'agricoltura e quello del tesoro. Quindi, salvo quel che potrà dire eventualmente la Commissione finanze e tesoro, il Governo non è contrario all'emendamento del Relatore.

DE LEONARDIS, *Relatore*. La Commissione finanze e tesoro non dovrebbe avere difficoltà perché mi risulta che vi sono disponibilità, in quanto i fondi non sono stati ancora utilizzati.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero aggiungere che vi è assoluta urgenza di approvare questo disegno di legge. L'urgenza non è solo in rapporto alla attesa dei beneficiari del provvedimento, ma anche a delle scadenze, come quelle relative al credito di esercizio. Se non approviamo subito il disegno di legge, gli istituti non potranno concedere questi rinnovi e dovranno ricorrere alle vie legali. Per questo motivo vorrei pregare gli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge nel più breve tempo possibile.

L'onorevole Monte ha sollevato il problema dell'articolo 6 riguardante il privilegio. Debbo precisare che la legge del 1928 sul credito agrario prevede l'ipotesi della ratizzazione a non più di 24 mesi del prestito di conduzione in determinate ipotesi e l'estensione del privilegio ai prodotti degli esercizi futuri.

Con la legge in esame noi introduciamo una innovazione perché consentiamo che questa ratizzazione avvenga per un quinquennio ed estendiamo il privilegio ai cinque anni successivi al prestito. Il privilegio per i prestiti di conduzione è di due tipi; privilegio legale, che si riferisce per legge ai prodotti del fondo per il quale è stato concesso il prestito; e privilegio speciale, che viene stabilito con convenzione e che può essere esteso, come dice l'articolo 9 della legge sul credito agrario, anche alle scorte e a tutti i beni esistenti nell'azienda che servono alla conduzione del podere.

Quando si applica il privilegio speciale? Quando non è sufficiente quello legale e soltanto per la differenza necessaria a garantire il prestito. Rateizzando nel quinquennio i prestiti e consentendo la estensione del privilegio agli esercizi futuri, noi diamo all'agricoltore la possibilità di vedersi differito il prestito e d'altra parte fissiamo i limiti di garanzia necessari per il buon fine della operazione. Quando è stato sollevato il problema degli Enti di riforma, l'onorevole Franzo ha chiesto perché ad essi non vengono affiancati i consorsi di bonifica.

FRANZO. Beninteso, nei territori di rispettiva competenza.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In verità va rilevato che gli Enti di riforma della Calabria, della Lucania e di alcune zone della Puglia, in occasione degli ultimi eventi calamitosi hanno fatto molto, intervenendo prontamente sia nei confronti delle aziende di cui ci occupiamo che a favore delle altre imprese esistenti nella zona, anticipando talvolta persino i mezzi finanziari. È giusto quindi che oggi noi ci preoccupiamo di dare a questi Enti la possibilità di recuperare i fondi che hanno investito.

MONTE. Ma ciò si è verificato solo in talune zone; nel Molise, ad esempio, essi non hanno fatto niente.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In sede di esame degli articoli esamineremo anche questo. Io le ho chiarito, onorevole Monte, soltanto il perché sono stati citati nel disegno di legge gli Enti di riforma. Alle osservazioni dell'onorevole Miceli credo di aver risposto illustrando i principî ispiratori della legge; mi resta soltanto da dire che dovrebbero essere esclusi i muri di sostegno ed i frutti pendenti (specialmente per i frutti pendenti l'esclusione è, per il Governo, fuori dubbio).

All'onorevole Cassiani che desiderava chiarimenti circa la sua proposta di emendamento riguardante gli artigiani ed i commercianti, mi riservo di far conoscere il pensiero del Governo in sede di esame degli articoli, non rientrando questo argomento nella competenza specifica del mio Ministero. All'onorevole Principe ho risposto illustrando i principî ispiratori del disegno di legge.

L'onorevole Monte ha sollevato anche il problema degli ispettorati agricoli e forestali. Dirò che su tale questione si è ampiamente discusso, ma che, a seguito dell'entrata in vigore della legge del 25 luglio 1952, n. 991, che attribuiva agli ispettorati ripartimentali la competenza ad intervenire nei territori montani per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, tale competenza è stata applicata anche per i danni alluvionali.

A parte il fatto che in precedenti leggi per gli alluvionati era previsto l'intervento degli ispettorati ripartimentali delle foreste

nelle zone montane, era difficile, anche per ragioni amministrative, non riconfermare loro tale competenza.

Comunque, se dovessero emergere altre difficoltà, ne discuterò più ampiamente in sede di esame degli articoli. Ringrazio l'onorevole Franzo per aver rilevato l'esigenza di una legge di carattere generale che eviti il ricorso a leggi particolari. All'onorevole Amiconi che ha lamentato il mancato intervento del Governo a favore del basso Molise, devo far rilevare che tale territorio, al pari degli altri ugualmente danneggiati da eventi calamitosi, ha beneficiato di tutti i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente al momento, sia per quanto riguarda la concessione dei prestiti quinquennali di conduzione, sia per quanto riguarda gli interventi per i concimi e le sementi. La legge n. 31 del 1946 è stata sempre applicata, naturalmente nei limiti da essa consentiti, nel tentativo di far fronte ai danni che si erano verificati in quella zona. Confermo inoltre quanto detto dall'onorevole De Leonardis a proposito dell'ordine del giorno dell'onorevole Amiconi ed altri; esso infatti fu accolto dal Governo, sia pure con l'esclusione di alcuni punti.

AMICONI. Cosa ci dice per i braccianti?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Ne parlerò in sede di esame degli articoli quando avrò occasione di illustrare più compiutamente i principî informatori della legge; ripeto comunque che essa ha essenzialmente una finalità di carattere produttivistico. Per il momento non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI